

0033545-20/11/2014  
PROT.GENERALE / P

Il Presidente

Dottoressa  
Veronica Nicotra  
Segretario Generale  
ANCI  
Via dei Prefetti 46  
00186 Roma  
**Mail:**  
***servizipubblicilocali@anci.it***

Milano, 20 novembre 2014

*gentile dottoressa*

riscontro con la presente la Sua nota in data 11 novembre 2014 (prot. Autorità n. 32492), con cui l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha formulato una richiesta di proroga del termine di 30 giorni indicato al punto 1 della Determinazione DSID 16 ottobre 2014 n. 6/2014 recante *"Diffida ad adempiere agli obblighi di predisposizione tariffaria per i soggetti per i quali non si dispone degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015"*, determinazione in cui si è precisato che, in ossequio alla normativa vigente, in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro il citato termine, l'Autorità avrebbe proceduto alla determinazione d'ufficio delle tariffe, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9.

Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che tale termine non è stato discrezionalmente stabilito dall'Autorità ma costituisce puntuale e doverosa applicazione della pertinente normativa di riferimento, la quale sancisce - all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012 - che l'Autorità *"approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (..) proposte dal soggetto competente"* e che *"in caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti"*.

Milano piazza Cavour, 5  
tel. (+39) 02 65565.1  
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19  
tel. (+39) 06 697914.1  
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it  
www.autorita.energia.it



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

L'Autorità si è dunque, nel caso di specie, limitata a dare stretta e doverosa attuazione alla normativa di riferimento, ispirata dalla primaria necessità di tutelare gli utenti. Al riguardo, è d'uopo precisare che la previsione della tariffa d'ufficio in caso di mancata trasmissione dei dati, con  $\vartheta$  pari a 0.9, non si configura come una sanzione ma, come rilevato dal Giudice Amministrativo, *“costituisce una sorta di chiusura del sistema, finalizzato a garantire comunque – anche in caso di perdurante inerzia dei soggetti competenti – l'approvazione di una tariffa la più possibile rispettosa dei criteri fissati dall'ordinamento”* e *“si giustifica con l'evidente finalità di tutela dei consumatori e degli utenti, oltre che per evitare comportamenti di carattere opportunistico da parte dei gestori o degli enti, i quali potrebbe avere interesse a non trasmettere taluni dati, nel tentativo di lucrare tariffe abnormi e non rispettose dei costi realmente sostenuti”* (Tar Lombardia sentenza n. 854/2014).

Occorre inoltre rimarcare l'assoluta importanza che assume - in questa fase di consolidamento della nuova regolazione e in considerazione della circostanza che sono ampiamente decorsi i termini previsti dalla medesima per l'invio dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione delle tariffe (30 aprile 2013 per il biennio 2012/2013 e 31 marzo 2014 per le tariffe del biennio 2014/2015) - il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle disposizioni della nuova metodologia tariffaria, anche al fine di offrire agli utenti adeguate certezze in merito alle tariffe applicate in relazione al proprio consumo di acqua.

In relazione al riferito *“susseguirsi di una notevole quantità di deliberazioni e richieste dati, alcune delle quali a loro volta soggette a correzioni significative”* - che avrebbe reso difficoltosa la trasmissione delle informazioni previste da parte dei Comuni - si segnala che l'Autorità ha trasmesso la diffida in parola solo ai soggetti che sono rimasti del tutto inerti, avendo invece valorizzato, secondo un approccio flessibile e volto a massimizzare l'efficacia della regolazione, il lavoro e le determinazioni assunte dai soggetti competenti, anche quando pervenute oltre i termini previsti.

Appare poi opportuno precisare - anche per quanto concerne le riferite difficoltà relative alla ricostruzione delle situazioni patrimoniali dei Comuni - da una parte che gli obblighi di tenuta della contabilità per gli enti locali non sono stati introdotti dall'Autorità ma, da ormai molto tempo, dal Legislatore; dall'altra che la regolazione consente di calcolare le tariffe anche senza procedere alla ricostruzione puntuale dei cespiti degli enti locali, semplicemente rinunciando ai corrispondenti importi tariffari, che in numerosi casi non concorrono alla determinazione dei corrispettivi.

Si segnala infine che la pertinente regolazione attribuisce natura temporanea alla tariffa determinata d'ufficio, atteso che la medesima viene puntualmente calcolata non appena sono rese disponibili le informazioni necessarie alla sua definizione.

Nel rappresentare la mia piena condivisione a perseguire il comune obiettivo di sistema che Lei ha ricordato, non posso sottrarmi, per un verso, dal sottolineare che l'Autorità tiene in assoluta considerazione la disciplina pubblicistica sui bilanci degli Enti Locali, espungendo dal novero dei destinatari delle determinazioni d'ufficio chi abbia comunicato l'assoggettamento a procedure di riequilibrio pluriennale, per altro verso, dall'evidenziare che tra gli *“obiettivi di sistema”* rientra quello di limitare o superare deroghe o rinvii che caratterizzano il settore da troppo tempo.

L'occasione mi è gradita per inviarLe

*i miei più cordiali saluti. -*

Guido Bortoni